



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 17 DEL 20/02/2019

Servizio PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto che il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

Rilevata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Considerato che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;

Preso atto che una ipotesi di regolamento per la ripartizione degli incentivi è stata presentata nel corso della delegazione del 25/7/2018 e che successivamente sono state proposte delle modifiche da parte delle OO.SS., ritenute meritevoli di essere recepite;

Considerato che nel corso della Delegazione Trattante del 17/12/2018 è stata approvata e sottoscritta, nei giorni successivi, (dal 20/12/2018 al 27/12/2018) la formulazione definitiva del sopra citato regolamento, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il testo dell'allegato *“Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs.18/04/2016, n. 50”*, composto di n. 10 articoli e ritenuto di doverlo approvare al fine della sua entrata in vigore;

Vista la sentenza della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 2 del 2019 la quale enuncia il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”*

Ritenuto pertanto opportuno esplicitare il concetto di progetti di “Manutenzione straordinaria complessa” come di seguito specificato:

- quando sono supportati da idonea e complessa documentazione;
- quando il progetto affronta la risoluzione di problematiche tecniche;
- superiori alla soglia di 150.000 euro come le forniture;
- quando si richiede una qualificata vigilanza e direzione lavori nella fase esecutiva.

Ritenuto infine opportuno demandare al dirigente competente la validazione preventiva dell'intervento al fine di ammetterlo all'incentivo;

Preso atto che la nuova disciplina degli art. 113 e 102, comma 6 , del D.lgs n. 50/2016, entrata in vigore il 19 aprile 2016:

- elimina i precedenti incentivi per la progettazione ed indirizza i nuovi premi alle attività tecnico burocratiche prima non contemplate;
- estende agli appalti di forniture e servizi la possibilità di partecipare alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- esclude dall' incentivo il personale di qualifica dirigenziale;
- fissa al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo il limite massimo individuale annuale dell' incentivo;

Atteso che il nuovo regolamento abroga e sostituisce ogni precedente Regolamento in materia di incentivo per funzioni tecniche;

Tenuto conto che le risorse finanziarie oggetto di regolamento devono trovare disponibilità nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente;

Rilevato che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni autonomie locali;
- l'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Preso atto del parere espresso dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DECRETA

1. di approvare ed adottare il “*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs.18/04/2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*”, composto di n. 10 articoli, sottoscritto dalla delegazione trattante ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto del principio di diritto stabilito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 2/2019 ad integrazione di quanto stabilito nel citato regolamento dell’Ente;
3. di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi in materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
4. di dare atto, altresì, che il regolamento approvato entra in vigore dalla data di esecutività della presente provvedimento e pertanto, da tale data si ritengono abrogati i regolamenti e le disposizioni previgenti, incompatibili con le nuove disposizioni;
5. di pubblicare il regolamento sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Regolamenti” ed alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Vicenza, 20/02/2019

**Sottoscritta dal Presidente della Provincia
(RUCCO FRANCESCO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Caterina Bazzan

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56**

INDICE

- ART. 1 - Principi generali**
- ART. 2 - Costituzione del Fondo**
- ART. 3 - Costituzione gruppo di lavoro**
- ART. 4 - Attività incentivate e soggetti beneficiari**
- ART. 5 - Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture**
- ART. 6 - Ripartizione degli incentivi**
- ART. 7 - Incentivi per attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza e/o dalla SUA**
- ART. 8 - Liquidazione dell'incentivo - Criteri di riduzione - Limiti**
- ART. 9 - Polizze assicurative**
- ART. 10 - Disposizioni transitorie e finali**



ART. 1 Principi generali

Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" comprensivo delle modifiche da ultimo apportate dal D.Lgs 56/2017, ha previsto all'art. 113 una nuova disciplina per l'**incentivazione delle funzioni tecniche** svolte dai dipendenti.

Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento), sull'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base di gara.

Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale:

- la quota dell'80% (**fondo incentivante**) ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto e viene ripartito tra il personale interno, tecnico ed amministrativo con qualifica non dirigenziale, dipendente a tempo indeterminato e determinato, che partecipa alla realizzazione di ogni singola opera o lavoro, servizio e/o fornitura;
- la restante quota del 20% (**fondo innovazione**) è destinata all'acquisto da parte dell'Ente/Società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Relativamente alla possibilità di riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche anche per i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, tenuto conto dell'orientamento non univoco sul punto da parte delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti (vedi parere favorevole della Corte dei Conti Lombardia n. 190 del 10 maggio 2017 e pareri contrari della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 118 del 7 dicembre 2016 e Corte dei Conti Veneto n. 338 del 12 aprile 2017), in attesa di un pronunciamento nel merito anche da parte della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ovvero di un chiarimento legislativo, i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, vengono stralciati dal presente Regolamento. Resta inteso che in caso di pronunciamento favorevole si provvederà alla liquidazione di quanto spettante sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 Costituzione del Fondo

Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro o di un servizio o fornitura a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somme a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.

Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere, compresa IRAP, a carico dell'Ente/Società) da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per singoli lavori, servizi e forniture o altro capitolo appositamente previsto.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti, in quanto affidate a terzi o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'CSA', 'B', 'M', 'X', 'G', 'Bau', 'Cen S', 'EBS', 'N', and 'H'. A small number '2' is visible on the right side.

accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, incrementano la quota del fondo secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 3.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, le percentuali di incentivo stabilite nel presente articolo, possono essere proporzionalmente ridotte nel caso di incremento dei tempi stabiliti per la realizzazione di un lavoro, servizio o fornitura, ovvero di un incremento dei costi non conforme alle norme del Codice dei Contratti Pubblici.

La riduzione viene determinata dal Dirigente competente, previo contraddittorio con il personale interessato, tenuto conto delle conseguenze e disservizi che possano derivare all'amministrazione aggiudicatrice da tale incremento dei tempi o dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma originariamente posta a base d'asta. In questo caso la percentuale dello scaglione di riferimento su cui calcolare il compenso è solo quello della maggiore somma rispetto al progetto originariamente approvato. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

L'Ente/Società in relazione alla propria organizzazione individua con apposita comunicazione del dirigente

o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

L'individuazione è operata con comunicazione contenente:

- 1) l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
- 2) l'importo presunto a base di gara;
- 3) il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
- 4) la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

I dipendenti indicati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

ART. 4

Attività incentivate e soggetti beneficiari

Ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti anche amministrativi incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti:



- a) la programmazione della spesa per investimenti riferita agli interventi previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei suoi aggiornamenti annuali di cui all'art 21 del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) la valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione) art. 26;
- c) la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti ai sensi degli art. 32 e 33 del Codice;
- d) l'attività di responsabile del procedimento;
- e) l'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
- f) l'attività di verifica di conformità, di collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico.

Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

Nel caso di appalti di servizi o forniture, l'incentivo per funzioni tecniche viene riconosciuto solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione e l'appalto comporti un effettivo impegno documentabile in termini di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e di verifica che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

In considerazione del carattere tassativo che ha l'elencazione delle attività per le quali può essere riconosciuto l'incentivo per funzioni tecniche, così come formulato all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti, sono da ritenersi esclusi dalla corresponsione dell'incentivo a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti attività:

- a) L'attività di progettazione.
- b) Il coordinamento per la sicurezza nella sola fase di progettazione.
- c) La predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 per la parte di spesa corrente.
- d) Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- e) In generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ovvero su semplice richiesta di preventivo.
- f) Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
- g) Gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
- h) Gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il personale con qualifica dirigenziale è escluso dall'incentivo.

Sono inoltre esclusi dall'incentivo gli appalti di servizi e forniture, fino ad un importo a base d'asta di € 150.000,00.

E' consentito comunque affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla Legge, incarichi di progettazione, direzione dei lavori e prestazioni loro connesse.

Negli affidamenti degli incarichi deve essere tenuto conto dei carichi di lavoro, delle specifiche competenze professionali, delle esigenze organizzative e di una equilibrata ripartizione degli incentivi.

Gli incarichi sono affidati dal Dirigente competente.





ART. 5

Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture

L'entità dell'incentivo viene modulato in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti percentuali:

PER LAVORI: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni dell'Ente/Società:

> PER I LAVORI:

- ◆ per opere e lavori di importo a base di gara fino ad € 500.000,00 → fondo = 2,0%
- ◆ per opere e lavori di importo > € 500.000,00 e ≤ 1.000.000,00 → fondo = 1,9%
- ◆ per opere e lavori di importo > € 1.000.000,00 e ≤ 2.000.000,00 → fondo = 1,8%
- ◆ per opere e lavori di importo > € 2.000.000,00 e ≤ 4.000.000,00 → fondo = 1,7%
- ◆ per opere e lavori di importo > € 4.000.000,00 e ≤ 6.000.000,00 → fondo = 1,6%
- ◆ per opere e lavori di importo > € 6.000.000,00 e ≤ 10.000.000,00 → fondo = 1,5%
- ◆ per opere e lavori di importo > € 10.000.000,00 → fondo = 1,4%

PER SERVIZI E FORNITURE: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni dell'Ente/Società:

> PER SERVIZI E FORNITURE:

- ◆ per servizi e forniture di importo a base di gara fino ad € 150.000,00 → fondo non previsto
- ◆ per servizi e forniture di importo > € 150.000,00 e ≤ 300.000,00 → fondo = 2,0%
- ◆ per servizi e forniture di importo > € 300.000,00 e ≤ 500.000,00 → fondo = 1,9%
- ◆ per servizi e forniture di importo > € 500.000,00 e ≤ 750.000,00 → fondo = 1,8%
- ◆ per servizi e forniture di importo > € 750.000,00 e ≤ 1.000.000,00 → fondo = 1,7%
- ◆ per servizi e forniture di importo > € 1.000.000,00 e ≤ 2.000.000,00 → fondo = 1,6%
- ◆ per servizi e forniture di importo > € 2.000.000,00 e ≤ 5.000.000,00 → fondo = 1,5%
- ◆ per servizi e forniture di importo > € 5.000.000,00 → fondo = 1,4%

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il compenso erogabile è pari all'80% di quello determinato ai sensi del presente articolo ed è ripartito tra il personale individuato all'art. 3, secondo i criteri ivi indicati.


Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto alle finalità di cui all'art. 113 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale" (art. 3 lett qq e ggggg del D.Lgs. 50/2016).

ART. 6

Ripartizione degli incentivi

La ripartizione degli incentivi per le attività elencate all'articolo 3, con le modalità ed i criteri previsti nel presente Regolamento, avverrà sulla base delle percentuali indicate in TABELLA 1 per i lavori e in TABELLA 2 per servizi e forniture, tenuto conto della modulazione delle aliquote dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5, del fatto che il compenso erogabile ai dipendenti è pari all'80% di quello calcolato, e tenendo in considerazione i seguenti ulteriori elementi:



- a) ruolo svolto e grado di responsabilità connesso all'incarico espletato;
 b) contributo effettivo e concreto all'attività svolta.


TABELLA 1: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI		
n°	Attività svolta:	% incentivo
1	Programmazione della spesa per investimenti mediante redazione ed aggiornamento del programma triennale dei LL.PP. (art. 21 Codice Contratti):	6%
2	Valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione): 2% per la verifica e 4% per la validazione	6%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti: (di cui 3% per le procedure di gara e 3% per la fase esecutiva dei contratti):	6%
4	Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: (di cui 25% per la fase progettuale e 15% per la fase esecutiva)	40%
5	Direttore dei lavori e suoi collaboratori compreso CSE:	30%
6	Collaudo tecnico amministrativo o CRE e collaudo statico: (di cui 6% per il collaudo tecnico amministr. o CRE e 4% per il collaudo statico)	12%
	TOTALE =	100%

TABELLA 2: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE		
n°	Attività svolta:	% incentivo
1	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per investimenti (art. 21 Codice Contratti):	5%
2	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti: (di cui 5% per le procedure di gara e 5% per la fase esecutiva dei contratti):	10%
3	Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: (di cui 30% per la fase progettuale e 15% per la fase esecutiva)	45%
4	Direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori:	35%
5	Verifica di conformità del servizio o della fornitura:	5%
	TOTALE =	100%

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora l'attività sia svolta dai dipendenti dell'Ente/Società, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, ecc. coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.

L'ulteriore riparto di sub-quote all'interno delle quote sopra indicate avviene sulla base di un atto di indirizzo del dirigente competente.



ART. 7

Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza (CUC) e/o dalla stazione unica appaltante (SUA)

Per le funzioni tecniche svolte dalla CUC/SUA nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture per conto di altri soggetti, questi ultimi sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla CUC/SUA, una somma non superiore a $\frac{1}{4}$ delle percentuali stabilite in base alle classi di importo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'80% di tale somma è destinata al personale della CUC/SUA o altro personale nel caso in cui le attività siano state svolte esclusivamente per conto del soggetto terzo. Gli incentivi verranno liquidati solo a seguito dell'incasso da parte della CUC/SUA.

L'incentivo spettante dovrà essere impegnato o previsto dal soggetto committente nel quadro economico alla voce somme a disposizione. Le somme dovranno essere trasferite alla CUC/SUA con la presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.

ART. 8

Liquidazione dell'incentivo – Criteri di riduzione - Limiti

Per ogni lavoro, servizio o fornitura le cui funzioni tecniche vengano svolte dal personale interno, l'importo dell'incentivo potrà essere liquidato con le seguenti modalità:

- per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara e RUP per la fase progettuale, l'incentivo potrà essere liquidato una volta appaltati i lavori, i servizi o le forniture;
- per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico, RUP per la fase esecutiva, l'incentivo potrà essere ammesso a liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi od alle forniture. Per servizi e forniture di tipo stagionale o con contratti pluriennale, l'incentivo verrà liquidato al termine di ciascuna stagione o annualità una volta liquidate le relative competenze all'appaltatore.

La liquidazione dell'incentivo sarà corrisposta dal Dirigente competente con cadenza semestrale, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, il rispetto dei termini fissati per l'esecuzione della prestazione nonché dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura. A tal fine ciascun RUP predisporrà specifiche schede di ripartizione da sottoporre alla valutazione del Dirigente, il quale, prima di procedere alla liquidazione, provvederà ad informare il personale interessato.

La CUC/SUA liquiderà l'incentivo una volta all'anno entro il 30 giugno per gli appalti aggiudicati l'anno precedente.

Ai fini della erogazione dell'incentivo, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Nel caso in cui, per fatti imputabili al personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 4, non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini fissati per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente competente, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti, provvederà con proprio atto alla riduzione dei compensi con le seguenti modalità:

A collection of handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red) at the bottom of the page. Some are clearly legible, such as 'CSA', 'ST', 'Pau', 'Chau le COS', and '7'. Others are more stylized or scribbled.

- **per il mancato rispetto dei costi previsti:** l'incentivo spettante viene ridotto in misura proporzionale all'incremento dei costi; Si intende per mancato rispetto dei costi le variazioni in aumento dei quadri economici degli interventi.
- **per il mancato rispetto dei termini fissati:** l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Dal momento che il diritto dell'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% di cui all'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di cassa. In sede di prima applicazione ai fini della liquidazione e del riferimento al relativo fondo si considera il momento del pagamento.

Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

ART. 9

Polizze assicurative

I progetti, qualora redatti del personale interno, saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Ente/Società abilitati all'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art 24 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente/Società, in qualità di stazione appaltante, assume l'onere del pagamento del premio delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Si richiamano le intervenute modifiche legislative in materia di incentivi alla progettazione, rispetto al previgente regolamento:

Legge n. 114 dell'11/8/2014 (entrata in vigore il 19 agosto 2014) di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ed in particolare, l'art. 13-bis Fondi per la progettazione e l'innovazione, che ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 92 dell'allora vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006), inserendo n. 4 nuovi commi (da 7-bis a 7-quinquies) al successivo art. 93, con i quali veniva ridisciplinata la materia degli incentivi alla progettazione. Le modifiche introdotte dalla L. 114 del 2014 prevedevano che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (stabilito in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro), fosse ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed adottati da apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; da tale fondo venivano comunque escluse le attività manutentive.

D.Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 (entrato in vigore il 19 aprile 2016). L'art 113 (incentivi per funzioni tecniche) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, e che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per l'incentivazione sia ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "CSA", "Claudio", "Bau", "8", and "AV"]

di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.

D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (entrato in vigore il 20 maggio 2017). L'art. 113 riprende sostanzialmente i contenuti del D.Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 per quanto riguarda le funzioni tecniche oggetto di incentivo, precisando meglio comunque rispetto alla precedente versione, che i servizi e le forniture risultano ammissibili all'erogazione dell'incentivo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

Tenuto conto pertanto delle modifiche legislative intervenute in materia di costituzione del fondo per incentivi e relativi criteri per la sua ripartizione, ai fini della liquidazione dell'incentivo per il periodo transitorio compreso tra il 1 luglio 2014 ad oggi, si stabiliscono le seguenti modalità:

a) per il periodo del 01.07.2014 al 18.08.2014 si applica la disciplina previgente con riferimento pertanto al Regolamento per la ripartizione degli incentivi in vigore, con riferimento alle attività effettivamente svolte in tale periodo;

b) per il periodo dal 19.08.2014 al 18.04.2016 si applica la disciplina previgente con riferimento pertanto al Regolamento per la ripartizione degli incentivi in vigore, con la precisazione che vengono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e che il compenso erogabile ai dipendenti è pari all'80% di quello calcolato, a condizione che lo stesso sia stato previsto all'interno del quadro economico di progetto, con riferimento alle attività effettivamente svolte in tale periodo;

c) con decorrenza dal 19.04.2016 per la determinazione dell'incentivo per funzioni tecniche si applicano le disposizioni del presente Regolamento, con riferimento alle attività effettivamente svolte in tale periodo.

Gli incentivi non rientrano tra le spese e non sono soggetti ai limiti previsti per queste ultime. (CdC Veneto parere n. 405/2018).

In ogni caso, condizione necessaria per la ripartizione dell'incentivo, è che lo stesso sia stato previsto all'interno del quadro economico di progetto.

Qualora le attività di cui all'art. 4 vengano svolte in parte da dipendenti della Provincia di Vicenza e in parte da dipendenti di Società Partecipate della Provincia ovvero di altri Enti, la ripartizione dell'incentivo tra i diversi soggetti coinvolti avverrà secondo le percentuali stabilite nel presente Regolamento, previo attività di coordinamento tra i dirigenti competenti.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente Regolamento in materia di incentivo per funzioni tecniche.

Il Regolamento viene pubblicato nel sito internet dell'Ente/Società nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Vicenza 17/12/2018

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains five distinct signatures, and the bottom row contains five more, some appearing to be initials or shorter signatures. The signatures are scattered across the bottom third of the page.